



Verbale n. 63 del 18/07/2017

Oggetto: PROMO S.C.R.L. - SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA MODENESE, ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100. APPROVAZIONE.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 18 LUGLIO 2017 alle ore 11:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede MARIA COSTI, Vice Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Assente
BENATTI ROBERTO	Assente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Assente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 63

PROMO S.C.R.L. - SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA MODENESE, ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100. APPROVAZIONE.

Oggetto:

PROMO S.C.R.L. - SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA MODENESE, ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100. APPROVAZIONE.

La Provincia di Modena con atto del Consiglio n. 1/64 del 14.09.1987 ha partecipato alla costituzione della "Società per la promozione dell'economia modenese – Società Consortile A.R.L. in sigla PROMO s.c.r.l.", unitamente al Comune di Modena, alla Camera di Commercio di Modena, nonché alle Associazioni Imprenditoriali Provinciali e ad Istituti di Credito inseriti nel contesto economico locale. La Provincia di Modena detiene in PROMO s.c.r.l. una quota di partecipazione dello 0,50 %.

Con comunicazione prot. n. 27709 del 10/07/2017 PROMO s.c.r.l. ha trasmesso la convocazione di assemblea straordinaria per il giorno 24 luglio 2017, ore 17.15 per deliberare in ordine ad alcune modifiche statutarie che si rendono necessarie per adeguare lo statuto alla luce della normativa prevista dal nuovo Testo unico sulle società partecipate così come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100.

Il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Testo unico sulle società partecipate, di seguito TUSP, entrato in vigore il 23 settembre 2016 contiene disposizioni aventi ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

L'art. 26 del TUSP prevede al comma 1 che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 luglio 2017, termine così posticipato dal decreto legislativo correttivo n. 100 del 16.06.2017.

Pertanto, in ottemperanza a tale disposizione, è necessario adeguare le norme contenute nello Statuto della società PROMO a quanto previsto in particolare dall'art. 11 del TUSP che disciplina gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico. La norma prevede ai commi 2 e 3 che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico e che per ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico possa disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione V –bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

Per adeguare lo statuto a tale disposizione si propone di approvare le modifiche al comma 1 dell'art.14 dello Statuto societario nella formulazione di seguito indicata dove il corsivo indica le modifiche proposte e da apportare:

“La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, con delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, o da uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente nonché alla struttura competente di cui all'art. 15 del d.lgs. 175/2016.”

Al comma 2 dell'art. 14 si propone di aggiungere quanto previsto dal comma 9, lett. b) e dai commi 1 e 8 dell'art.11 TUSP specificando che “ Il Consiglio elegge al suo interno il

Presidente, il Vice presidente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, un Amministratore delegato determinandone i poteri.

La carica di vice Presidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge e ottemperare a quanto previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ex d.lgs. n. 39/2013 (in particolare l'art. 12) e d.lgs. n. 95/2012 (in particolare l'art. 5, c. 9).

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti della amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

I componenti dell'Organo Amministrativo saranno *in ogni caso* individuati nel rispetto delle disposizioni di legge per tempo vigenti.

Per la nomina e per la sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo l'Assemblea assicura la parità di accesso secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica della maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione".

L'art.14 viene altresì integrato con le previsioni di cui al comma 9 lett. c) prevedendo che *"E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali"* nonché del comma 10 *"E' altresì fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art.2125 del c.c."* e del comma 6 del TUSP nella parte in cui stabilisce che *"La determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non può superare il limite dei compensi massimi stabiliti dalla legge e non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni e da altre società in controllo pubblico."*

Viene altresì aggiunta all'organo amministrativo la facoltà di *"assegnare deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea"* come previsto dal comma 9 lett. a) dell'art.11 del TUSP.

All'ultimo periodo dell'art.14 dello Statuto viene infine aggiunto quanto normato dalle disposizioni di cui ai commi 9 lett.d) e commi 12 e 13 prevedendo che *"È fatto divieto di*

istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che ne sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti e qualunque titolo agli amministratori. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e in caso di loro costituzione non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore la 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto”.

Infine, viene modificato l'art. 15 dello Statuto eliminando la parte in cui prevedeva che nei confronti di terzi la firma del vice Presidente costituisse prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Vice Presidente Maria Costi e il Direttore dell'Area Amministrativa Raffaele Guizzardi illustrano l'argomento.

Il Vice Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente delibera, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI n. 10
FAVOREVOLI n. 8
ASTENUTI n. 2 (Consiglieri: Caiumi e Platis)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al vigente Statuto della società “PROMO S.c.r.l” per adeguarlo alla normativa di cui al D.Lgs. n.175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e D.Lgs. n. 100/2017, nel testo indicato in premessa e che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia di Modena o suo delegato ad esprimere voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria della società “PROMO S.c.r.l.” nonché ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria, anche a seguito delle indicazioni del Notaio incaricato, per una migliore stesura del testo e per il rispetto della vigente normativa, dando atto che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 113/2015 “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Provincia di Modena” l’Ente ha deliberato la dismissione della propria partecipazione in PROMO S.c.r.l..

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, e ne proclama l'esito:

PRESENTI n. 10

FAVOREVOLI n. 8

ASTENUTI n. 2 (Consiglieri: Caiumi e Platis)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Vice Presidente
MARIA COSTI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO

<p align="center">STATUTO ProMo S.c.r.l.</p> <p align="center">approvato dall'Assemblea dei Soci del 29.12.2014</p>	<p align="center">STATUTO ProMo S.c.r.l.</p> <p align="center">evidenziate in rosso le modifiche proposte per adeguare lo statuto alle previsioni di cui al D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 così come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100</p>	<p align="center">al D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 così come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100</p>
<p align="center">TITOLO I</p>	<p align="center">TITOLO I</p>	
<p align="center">COSTITUZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA-SFERA DI ATTIVITA'</p>	<p align="center">COSTITUZIONE-SCOPO-SEDE-DURATA-SFERA DI ATTIVITA'</p>	
<p align="center">ARTICOLO 1</p>	<p align="center">ARTICOLO 1</p>	
<p>E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art.2615-ter del c.c. nella forma di Società a responsabilità limitata, che viene denominata "Società per la Promozione dell'Economia Modenese - Società Consortile a r.l.", in sigla "ProMo S.c.r.l."</p>	<p>E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art.2615-ter del c.c. nella forma di Società a responsabilità limitata, che viene denominata "Società per la Promozione dell'Economia Modenese - Società Consortile a r.l.", in sigla "ProMo S.c.r.l."</p>	
<p align="center">ARTICOLO 2</p>	<p align="center">ARTICOLO 2</p>	
<p>La Società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della Provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto. La Società si propone inoltre di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato.</p> <p>In particolare ProMo si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di costituire un punto di incontro delle diverse realtà economiche ed istituzionali della provincia per la definizione di progetti di promozione dello sviluppo; – di coordinare le diverse iniziative promozionali e di servizio alle imprese assumendo, ove se ne ravvisi la necessità, partecipazioni nel capitale di società; – assumere un ruolo promozionale nei confronti delle funzioni previste nel Quartiere degli Affari di Modena-Cittanova; – essere riferimento per lo sviluppo del Quartiere Fieristico in rapporto con Bolognafiere; – utilizzare le potenzialità offerte dalla disponibilità della sede del Centro Servizi di Via Virgilio per promuovere iniziative al servizio dell'apparato produttivo specie in accordo con l'Università. <p>La Società potrà inoltre compiere studi e ricerche, svolgere attività di formazione, promuovere campagne pubblicitarie e svolgere attività editoriale legata agli scopi sociali; potrà infine effettuare</p>	<p>La Società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della Provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto. La Società si propone inoltre di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato.</p> <p>In particolare ProMo si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – di costituire un punto di incontro delle diverse realtà economiche ed istituzionali della provincia per la definizione di progetti di promozione dello sviluppo; – di coordinare le diverse iniziative promozionali e di servizio alle imprese assumendo, ove se ne ravvisi la necessità, partecipazioni nel capitale di società; – assumere un ruolo promozionale nei confronti delle funzioni previste nel Quartiere degli Affari di Modena-Cittanova; – essere riferimento per lo sviluppo del Quartiere Fieristico in rapporto con Bolognafiere; – utilizzare le potenzialità offerte dalla disponibilità della sede del Centro Servizi di Via Virgilio per promuovere iniziative al servizio dell'apparato produttivo specie in accordo con l'Università. <p>La Società potrà inoltre compiere studi e ricerche, svolgere attività di formazione, promuovere campagne pubblicitarie e svolgere attività editoriale legata agli scopi sociali; potrà infine effettuare</p>	

operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, creditizie o finanziarie utili al raggiungimento degli scopi sociali.	operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, creditizie o finanziarie utili al raggiungimento degli scopi sociali.	
ARTICOLO 3	ARTICOLO 3	
La Società ha sede legale in Modena. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci. Sedi amministrative, agenzie e filiali, potranno essere istituite o soppresse con deliberazione consiliare.	La Società ha sede legale in Modena. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci. Sedi amministrative, agenzie e filiali, potranno essere istituite o soppresse con deliberazione consiliare.	
ARTICOLO 4	ARTICOLO 4	
La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo, fino al 31.12.2050; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo, fino al 31.12.2050; tale termine potrà essere prorogato, prima della sua scadenza, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
ARTICOLO 5	ARTICOLO 5	
I Soci esercitano i diritti a loro spettanti dalle leggi o dal presente Statuto in misura proporzionale alla loro quota di capitale sociale posseduta.	I Soci esercitano i diritti a loro spettanti dalle leggi o dal presente Statuto in misura proporzionale alla loro quota di capitale sociale posseduta.	
TITOLOII	TITOLOII	
SOCI -CAPITALE SOCIALE- PATRIMONIO SOCIALE	SOCI -CAPITALE SOCIALE- PATRIMONIO SOCIALE	
ARTICOLO 6	ARTICOLO 6	
Possono far parte della Società: a) gli Enti pubblici; b) le Associazioni che operano nell'interesse delle imprese che possono essere Socie della società consortile; c) gli imprenditori, sia individuali che collettivi, che abbiano interesse ai servizi della società consortile, purché con sede nel territorio dello Stato; d) le Università; e) gli Istituti e le Aziende di credito.	Possono far parte della Società: a) gli Enti pubblici; b) le Associazioni che operano nell'interesse delle imprese che possono essere Socie della società consortile; c) gli imprenditori, sia individuali che collettivi, che abbiano interesse ai servizi della società consortile, purché con sede nel territorio dello Stato; d) le Università; e) gli Istituti e le Aziende di credito.	

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7</p> <p>Il capitale sociale è fissato in 9.996.085,27 (novemilioni novecentonovantaseimila ottantacinque virgola ventisette) ed è diviso in quote del valore nominale minimo di Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre).</p> <p>Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura.</p> <p>La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta dagli Enti pubblici.</p> <p>Le quote di partecipazione alla Società superiori al minimo sono frazionabili in altre quote di minore importo, non inferiori al minimo, al fine di favorire, attraverso la cessione di queste ultime, da parte degli associati, l'adesione alla Società di altri operatori economici in possesso dei prescritti requisiti.</p> <p>Il frazionamento di cui sopra non può avvenire senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2610 c.c., in caso di cessione dell'azienda da parte di un consorziato, il terzo acquirente non subentra nel rapporto sociale.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con deliberazione assembleare che abbia conseguito il consenso di almeno due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7</p> <p>Il capitale sociale è fissato in 9.996.085,27 (novemilioni novecentonovantaseimila ottantacinque virgola ventisette) ed è diviso in quote del valore nominale minimo di Euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre).</p> <p>Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura.</p> <p>La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuta dagli Enti pubblici.</p> <p>Le quote di partecipazione alla Società superiori al minimo sono frazionabili in altre quote di minore importo, non inferiori al minimo, al fine di favorire, attraverso la cessione di queste ultime, da parte degli associati, l'adesione alla Società di altri operatori economici in possesso dei prescritti requisiti.</p> <p>Il frazionamento di cui sopra non può avvenire senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2610 c.c., in caso di cessione dell'azienda da parte di un consorziato, il terzo acquirente non subentra nel rapporto sociale.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci o per affrontare nuovi programmi sociali, con deliberazione assembleare che abbia conseguito il consenso di almeno due terzi del capitale sociale anche in seconda convocazione.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>Le quote sociali non possono essere trasferite con effetto nei confronti della Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.</p> <p>Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro Soci.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8</p> <p>Le quote sociali non possono essere trasferite con effetto nei confronti della Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.</p> <p>Il trasferimento delle quote sociali, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro Soci.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>Chi ha interesse a diventare socio o acquistando da un socio una quota sociale o sottoscrivendo, a seguito di delibera di aumento del capitale sociale, una quota di nuova emissione, deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo in carica</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p>Chi ha interesse a diventare socio o acquistando da un socio una quota sociale o sottoscrivendo, a seguito di delibera di aumento del capitale sociale, una quota di nuova emissione, deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo in carica</p>	

<p>che potrà respingerla qualora l'ingresso dell'aspirante socio possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o in conflitto con gli interessi della società a causa di condizioni oggettive o dell'attività svolta o accoglierla sulla base di una valutazione insindacabile.</p> <p>In caso di mancato accoglimento della domanda la Società è tenuta a motivare la decisione.</p>	<p>che potrà respingerla qualora l'ingresso dell'aspirante socio possa risultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale o in conflitto con gli interessi della società a causa di condizioni oggettive o dell'attività svolta o accoglierla sulla base di una valutazione insindacabile.</p> <p>In caso di mancato accoglimento della domanda la Società è tenuta a motivare la decisione.</p>	
ARTICOLO 10	ARTICOLO 10	
Il recesso dalla Società è regolato dalle norme di legge.	Il recesso dalla Società è regolato dalle norme di legge.	
ARTICOLO 11	ARTICOLO 11	
<p>Può essere escluso il Socio che non adempia agli obblighi assunti verso la Società o che sia ammesso alle procedure concorsuali.</p> <p>E' inoltre escluso il Socio imprenditore che abbia cessato la propria attività di impresa, anche per cessione dell'azienda a terzi, ovvero per dichiarazione di fallimento. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria.</p>	<p>Può essere escluso il Socio che non adempia agli obblighi assunti verso la Società o che sia ammesso alle procedure concorsuali.</p> <p>E' inoltre escluso il Socio imprenditore che abbia cessato la propria attività di impresa, anche per cessione dell'azienda a terzi, ovvero per dichiarazione di fallimento. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria.</p>	
ARTICOLO 12	ARTICOLO 12	
<p>L'Organo Amministrativo delibera a carico dei Soci che siano consenzienti, la prestazione dei contributi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con riferimento, alle spese indicate nel Bilancio di previsione annuale ed in conformità con i criteri fissati dall'Assemblea.</p> <p>In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la deliberazione deve essere assunta, in queste ipotesi, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.</p>	<p>L'Organo Amministrativo delibera a carico dei Soci che siano consenzienti, la prestazione dei contributi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con riferimento, alle spese indicate nel Bilancio di previsione annuale ed in conformità con i criteri fissati dall'Assemblea.</p> <p>In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la deliberazione deve essere assunta, in queste ipotesi, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.</p>	
TITOLO III	TITOLO III	
ORGANI SOCIALI	ORGANI SOCIALI	
ARTICOLO 13	ARTICOLO 13	
<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla sede sociale.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla sede sociale.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante</p>	

<p>lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro sistema di convocazione telematico, che fornisca le stesse garanzie di ricezione; l' avviso deve contenere le indicazioni di cui all'art.2479 bis c.c.</p> <p>L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo in carica tutte le volte che esso lo riterrà necessario o opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai Sindaci; in questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dall'art.2364 del C.C. entro 180 (centottanta) giorni.</p> <p>Funge da Presidente dell'Assemblea l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nominare l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, la durata ed il compenso; – nominare i componenti il Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso e determinarne i compensi; – approvare il Bilancio d'esercizio; – approvare il Bilancio preventivo e la relazione previsionale; – deliberare su altre questioni ad essa demandate dal consiglio di Amministrazione. <p>L'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del numero di soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo).</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea così costituita, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum deliberativo).</p> <p>Per l'Assemblea Straordinaria sono previsti gli stessi quorum che disciplinano l'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Le votazioni dell'Assemblea, salva diversa richiesta della maggioranza dei presenti, avvengono per alzata di mano.</p>	<p>lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o con altro sistema di convocazione telematico, che fornisca le stesse garanzie di ricezione; l' avviso deve contenere le indicazioni di cui all'art.2479 bis c.c.</p> <p>L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'Organo Amministrativo in carica tutte le volte che esso lo riterrà necessario o opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai Sindaci; in questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta stessa.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dall'art.2364 del C.C. entro 180 (centottanta) giorni.</p> <p>Funge da Presidente dell'Assemblea l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nominare l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione determinandone il numero, la durata ed il compenso; – nominare i componenti il Collegio Sindacale, il Presidente dello stesso e determinarne i compensi; – approvare il Bilancio d'esercizio; – approvare il Bilancio preventivo e la relazione previsionale; – deliberare su altre questioni ad essa demandate dal consiglio di Amministrazione. <p>L'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del numero di soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo).</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea così costituita, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum deliberativo).</p> <p>Per l'Assemblea Straordinaria sono previsti gli stessi quorum che disciplinano l'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Le votazioni dell'Assemblea, salva diversa richiesta della maggioranza dei presenti, avvengono per alzata di mano.</p>	
---	---	--

<p>Le deliberazioni di approvazione del Bilancio preventivo debbono, anche in seconda convocazione, essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.</p> <p>Spetta all'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> –deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto; –decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società; –decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge. 	<p>Le deliberazioni di approvazione del Bilancio preventivo debbono, anche in seconda convocazione, essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.</p> <p>Spetta all'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> –deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello Statuto; –decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società; –decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza, in forza di legge. 	
ARTICOLO 14	ARTICOLO 14	
<p>La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.</p> <p>Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, un Amministratore delegato determinandone i poteri.</p>	<p>La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, con delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, o da uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.</p> <p>La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente nonché alla struttura competente di cui all'art. 15 del d.lgs. 175/2016.</p> <p>Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice presidente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, un Amministratore delegato determinandone i poteri.</p> <p>La carica di vice Presidente viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge e ottemperare a quanto previsto in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ex d.lgs. n. 39/2013 (in particolare l'art. 12) e d.lgs. n. 95/2012 (in particolare l'art. 5, c. 9)</p> <p>Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di</p>	<p>Art. 11, c.2 e 3</p> <p>Art. 11, c. 9, lett. b)</p> <p>Art. 11, c.1</p> <p>Art. 11, c.8</p>

<p>I componenti dell'Organo Amministrativo saranno individuati nel rispetto delle disposizioni di legge per tempo vigenti; potranno essere comunque scelti fra i Soci (persone fisiche e/o rappresentanti degli Enti e Società facenti parte della compagine sociale) e tra non Soci.</p> <p>Per la nomina e per la sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo l'Assemblea assicura la parità di accesso secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.</p> <p>In caso di dimissioni o comunque di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica della maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.</p> <p>I componenti dell'Organo Amministrativo saranno in ogni caso individuati nel rispetto delle disposizioni di legge per tempo vigenti; potranno essere comunque scelti fra i Soci (persone fisiche e/o rappresentanti degli Enti e Società facenti parte della compagine sociale) e tra non Soci.</p> <p>Per la nomina e per la sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo l'Assemblea assicura la parità di accesso secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.</p> <p>In caso di dimissioni o comunque di cessazione per qualsiasi ragione dalla carica della maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; è altresì fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del c.c.</p> <p>La determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non può superare il limite dei compensi massimi stabiliti dalla legge e non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche</p>	<p>Art. 11, c. 4</p> <p>Art. 11, c.9 lett.c)</p> <p>Art. 11, c. 10</p> <p>Art. 11, c. 6</p>
--	---	---

<p>All'organo Amministrativo sono affidate tutte le facoltà di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società non demandate dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.</p> <p>In particolare l'organo Amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea; – stabilisce le tariffe in conto servizi a carico dei Soci e dei fruitori dei servizi; – predispose la Relazione previsionale dell'attività, il relativo conto economico-finanziario e le necessarie coperture finanziarie; – predispose la programmazione e le direttive generali per tutta l'attività sociale; – può predisporre regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Società, formare gruppi di lavoro consultivi per le diverse attività della società consortile, a cui possono partecipare anche elementi esterni al Consiglio stesso; – decide la convocazione dell'Assemblea; – forma il rendiconto annuale ed il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e li pone a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa; – delibera sulla partecipazione della Società ad Enti, Istituti e Società, designando le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa; – delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro; – può nominare il Direttore generale della Società definendone le funzioni; – approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali. 	<p>dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni e da altre società in controllo pubblico.</p> <p>All'organo Amministrativo sono affidate tutte le facoltà di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società non demandate dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.</p> <p>In particolare l'organo Amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea; – stabilisce le tariffe in conto servizi a carico dei Soci e dei fruitori dei servizi; – predispose la Relazione previsionale dell'attività, il relativo conto economico-finanziario e le necessarie coperture finanziarie; – predispose la programmazione e le direttive generali per tutta l'attività sociale; – può predisporre regolamenti interni per disciplinare il funzionamento della Società, formare gruppi di lavoro consultivi per le diverse attività della società consortile, a cui possono partecipare anche elementi esterni al Consiglio stesso; – decide la convocazione dell'Assemblea; – forma il rendiconto annuale ed il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e li pone a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea stessa; – delibera sulla partecipazione della Società ad Enti, Istituti e Società, designando le persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa; – delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro; – può nominare il Direttore generale della Società definendone le funzioni; – approva eventuali convenzioni da stipulare con terzi in relazione alle attività istituzionali; – può assegnare deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. <p>Il Consiglio è convocato con raccomandata postale o con avviso a mano da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la</p>	<p>Art. 11, c.9 lett a)</p>
--	--	-----------------------------

<p>Il Consiglio è convocato con raccomandata postale o con avviso a mano da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione, o con altro sistema di convocazione telematica che fornisca le stesse garanzie di ricezione.</p> <p>Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Un Segretario nominato dal Presidente redige il verbale delle riunioni e le controfirma.</p> <p>Infine, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.2475 del C.C, le decisioni del consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</p>	<p>immediata convocazione, o con altro sistema di convocazione telematica che fornisca le stesse garanzie di ricezione.</p> <p>Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Un Segretario nominato dal Presidente redige il verbale delle riunioni e le controfirma.</p> <p>Infine, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.2475 del C.C, le decisioni del consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che ne sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti e qualunque titolo agli amministratori.</p> <p>La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge e in caso di loro costituzione non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore la 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.</p>	<p>Art. 11, c. 9 lett d)</p> <p>Art. 11, c. 12</p> <p>Art. 11, c. 13</p>
ARTICOLO 15	ARTICOLO 15	
<p>La firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Società spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nei confronti di terzi la firma del vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente. I primi amministratori e tra essi il Presidente ed il vice Presidente verranno nominati direttamente, nell'atto costitutivo, dai Soci fondatori, i quali ne determineranno il numero e la durata in carica.</p>	<p>La firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Società spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nei confronti di terzi la firma del vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente. I primi amministratori e tra essi il Presidente ed il vice Presidente verranno nominati direttamente, nell'atto costitutivo, dai Soci fondatori, i quali ne determineranno il numero e la durata in carica.</p>	
ARTICOLO 16	ARTICOLO 16	

<p>Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi dei quali uno designato dalla Camera di commercio di Modena, con funzioni di Presidente, uno dal Comune di Modena e uno dalla Provincia di Modena e da due Sindaci supplenti dei quali uno designato dalla Camera di commercio e uno congiuntamente dal Comune e della Provincia.</p> <p>Per la nomina e per la sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale è assicurata la parità di accesso secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.</p> <p>Qualora non venga nominato un revisore contabile, il controllo contabile, è esercitato dal collegio sindacale.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è formato da tre membri effettivi dei quali uno designato dalla Camera di commercio di Modena, con funzioni di Presidente, uno dal Comune di Modena e uno dalla Provincia di Modena e da due Sindaci supplenti dei quali uno designato dalla Camera di commercio e uno congiuntamente dal Comune e della Provincia.</p> <p>Per la nomina e per la sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale è assicurata la parità di accesso secondo quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.</p> <p>Qualora non venga nominato un revisore contabile, il controllo contabile, è esercitato dal collegio sindacale.</p>	
TITOLO IV	TITOLO IV	
PATRIMONIO SOCIALE -ESERCIZIO SOCIALE	PATRIMONIO SOCIALE -ESERCIZIO SOCIALE	
ARTICOLO 17	ARTICOLO 17	
<p>Il patrimonio sociale è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle quote sociali; – dai fondi di riserva ordinario e straordinario; – da eventuali donazioni e lasciti; – da contributi in denaro corrisposti da Soci e da eventuali contributi corrisposti da Enti, espressamente versati a tale scopo. 	<p>Il patrimonio sociale è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dalle quote sociali; – dai fondi di riserva ordinario e straordinario; – da eventuali donazioni e lasciti; – da contributi in denaro corrisposti da Soci e da eventuali contributi corrisposti da Enti, espressamente versati a tale scopo. 	
ARTICOLO 18	ARTICOLO 18	
<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Durante la vita della Società non verranno distribuiti utili ai Soci. Eventuali residui di gestione verranno devoluti a fondi di riserva per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge ed il restante ammontare destinato allo sviluppo della Società.</p>	<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Durante la vita della Società non verranno distribuiti utili ai Soci. Eventuali residui di gestione verranno devoluti a fondi di riserva per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge ed il restante ammontare destinato allo sviluppo della Società.</p>	
ARTICOLO 19	ARTICOLO 19	
<p>I liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società e che ne stabilisce anche obblighi e poteri.</p> <p>Le eventuali attività, residue allo scioglimento ed alla</p>	<p>I liquidatori sono nominati dall'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società e che ne stabilisce anche obblighi e poteri.</p> <p>Le eventuali attività, residue allo scioglimento ed alla</p>	

liquidazione della Società, saranno suddivise tra tutti i Soci in misura proporzionale alle quote a ciascuno spettanti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento.	liquidazione della Società, saranno suddivise tra tutti i Soci in misura proporzionale alle quote a ciascuno spettanti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento.	
--	--	--



Provincia
di Modena

Verbale n. 63 del 18/07/2017

Oggetto: PROMO S.C.R.L. - SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA MODENESE, ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100. APPROVAZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 63 del 18/07/2017 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 24/07/2017

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 63 del 18/07/2017

Oggetto: PROMO S.C.R.L. - SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA MODENESE, ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100. APPROVAZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 63 del 18/07/2017 è divenuta esecutiva in data 03/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DI MATTEO MARIA

Originale firmato digitalmente